

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 121

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, CRUCIANI, DE MARZIO ERNESTO, GRILLI ANTONIO,  
DELFINO, SPONZIELLO, GONELLA GIUSEPPE, NICOSIA, ALMIRANTE,  
GUARRA, ANGIOY, FRANCHI, ABELLI, SERVELLO, ROMEO**

*Presentata il 18 giugno 1963*

**Modifiche alla legge 25 luglio 1956, n. 860,  
sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la categoria degli artigiani è da tempo in agitazione per un vivo stato di disagio determinato da un duplice ordine di motivi: anzitutto da una mancata applicazione di talune delle norme che istituivano facilitazioni e provvidenze a favore della categoria stessa, quali ad esempio gli esoneri dalle licenze di commercio, le facilitazioni fiscali, il riconoscimento giuridico del patronato di assistenza, il rimborso dei conguagli per gli assegni familiari, ecc. In secondo luogo, la stessa legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane si è rivelata in alcuni punti deficitaria e non corrispondente alle reali necessità delle imprese artigiane, per cui se ne avvisa opportuna, anzi necessaria, una urgente modifica.

Mentre per ovviare al primo ordine di inconvenienti abbiamo sollecitato il Governo nella scorsa legislatura con opportune interrogazioni, per venire incontro a questa ultima situazione di disagio e di difficoltà delle categorie artigiane avanziamo invece la presente proposta di legge che contiene delle modifiche specifiche a taluni degli articoli della legge 25 luglio 1956, n. 860.

In particolare le modifiche proposte alla legge riguardano anzitutto una definizione dell'imprenditore artigiano più consona alla

realtà in quanto che collegata al possesso della patente di mestiere che in tale modo viene a comprendere, senza bisogno di particolari indicazioni specifiche (sempre imprecise ed equivoche e che perciò vengono abrogate) tutte le categorie artigiane, quale che sia la natura della particolare attività da esse svolta (articoli 1 e 2); sempre all'articolo 2, si inserisce poi, nell'ultimo comma, una modifica tendente a proporzionare il numero degli apprendisti alle reali dimensioni e possibilità dell'impresa artigiana. Altra modifica attinente sempre alla configurazione dell'impresa artigiana è quella che la estende alle società di fatto, a condizione però che tutti i soci siano in possesso della patente di mestiere, eliminando invece le cooperative che hanno diversa disciplina legislativa e che rispondano a differente scopo economico (articolo 3).

Altra importante modifica è quella attinente alla composizione della Commissione provinciale per l'artigianato, che, per l'inserimento, previsto dall'articolo 1 della legge n. 860 di numerosi elementi appartenenti ad uffici ed attività varie, veniva a porre praticamente in minoranza gli appartenenti alla categoria artigiana, snaturando così la funzione ed il significato della Commissione stessa (articoli 5 e 6).

Infine, all'articolo 7 si propone la estensione delle facilitazioni previste dalla legge a tutte le imprese artigiane iscritte alla Cassa mutua provinciale di malattie, per la quale, come è noto, l'iscrizione è obbligatoria per tutti gli artigiani, con l'abrogazione invece del precedente articolo 20 della legge che tanti inconvenienti e lagnanze aveva provocato.

Altre modifiche sono di minore entità e di carattere sostanzialmente formale.

Come si vede, si sono limitate le modifiche ai casi di più gravi deficienze lamentate; ciò al fine di rendere più agevole l'esame e l'accoglimento della presente proposta di legge e più rapido l'*iter* legislativo, in modo che possa essere approvata sollecitamente, risolvendo così seri problemi di organizzazione e di funzionamento di una categoria tanto importante per la struttura economica e sociale della Nazione italiana.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La qualifica artigiana di un imprenditore è legittimata dal possesso della patente di mestiere conseguita dal suo titolare secondo le norme che regolano la materia ».

### ART. 2.

L'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

La lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) l'impresa che impieghi normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti ».

Le norme di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) sono abrogate.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il numero degli apprendisti dovrà essere proporzionato alle dimensioni dell'impresa, avuto riguardo alla capacità ricettiva dei locali nei quali l'impresa svolge la sua attività, con particolare riferimento alle attrezzature disponibili ed al numero dei maestri idonei per l'insegnamento del mestiere ».

### ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di società di fatto, purché i soci tutti siano in possesso della patente di mestiere ».

### ART. 4.

Gli articoli 4 e 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono abrogati.

ART. 5.

L'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

La lettera *a*) del terzo comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) da quindici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale tra gli stessi imprenditori iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un comune della provincia ».

Il quinto comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), è abrogato.

Il penultimo comma è abrogato.

ART. 6.

La lettera *c*) dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificata:

« *c*) da quattro rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

ART. 7.

L'articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Le facilitazioni previste dalla legge e derivanti dalla qualifica artigiana sono estese indiscriminatamente a tutte le imprese iscritte nell'albo professionale ovvero iscritte alla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 ».

ART. 8.

Dopo i primi due commi dell'articolo 22 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è aggiunto il seguente:

« Le cariche elettive e le nomine previste dall'articolo 13 hanno la durata di anni cinque ».

ART. 9.

Le norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 sono modificate in relazione alle modifiche di cui ai precedenti articoli.